

Avviso di apertura di un procedimento di riesame del regolamento (CEE) n. 1768/89 del Consiglio relativo alle importazioni di videocassette originarie di Hong Kong e della Repubblica di Corea e della decisione 89/376/CEE della Commissione che accetta gli impegni offerti sulle stesse importazioni

(94/C 260/04)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio ⁽¹⁾, concernente le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di videocassette originarie di Hong Kong e della Repubblica di Corea. La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC), per conto delle imprese che forniscono una parte sostanziale della produzione comunitaria complessiva di videocassette.

Prodotto

I prodotti in questione sono i nastri in cassette, pronti per la registrazione ma non registrati (ovvero videocassette funzionanti secondo lo standard VHS) ⁽²⁾.

Procedimento precedente

Il procedimento precedente è stato concluso nel giugno 1989 con l'istituzione di dazi antidumping definitivi ⁽³⁾ e con l'accettazione degli impegni offerti da un esportatore di Hong Kong ⁽⁴⁾.

Successivamente sono stati svolti due riesami parziali a richiesta di due società di Hong Kong che non avevano effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta (i cosiddetti nuovi esportatori). Un riesame è stato concluso con la decisione di non istituire alcuna misura nei confronti dell'esportatore ⁽⁵⁾, mentre nell'altro caso sono stati istituiti dazi variabili e ad valorem ⁽⁶⁾.

Giustificazione del riesame

Nel dicembre 1993, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza delle suddette misure antidumping ⁽⁷⁾. Nel febbraio 1994 il CEFIC ha presentato una domanda di riesame del regolamento che istituisce le misure antidumping. Con un avviso pubblicato nel marzo 1994, la Commissione ha comunicato di avere intenzione di effettuare il riesame richiesto ⁽⁸⁾.

Nella domanda del CEFIC si afferma che la situazione dell'industria comunitaria è caratterizzata da numerosi indicatori negativi. Le vendite dei ricorrenti per quanto riguarda le cassette del tipo E 180, prese come esempio in quanto corrispondono ad una parte considerevole delle vendite complessive, sono nettamente diminuite passando da un indice 100 nel 1990 a 48,2 nel 1993. La produzione complessiva, rispetto ad un indice 100 nel 1990, è scesa a 93,7 nel 1993. Il coefficiente di utilizzazione degli impianti, dopo essere temporaneamente aumentato, è sceso dal 90,4 % nel 1992 al 77,4 % nel 1993.

Secondo la domanda, le difficoltà dell'industria comunitaria sono dovute all'aggressiva politica dei prezzi degli esportatori, che ha costretto i produttori comunitari a ridurre i propri prezzi sino ad un livello inferiore ai costi di produzione. È stato inoltre affermato che i prezzi degli esportatori erano inferiori di quasi un terzo a quelli dei produttori comunitari e che gli attuali margini di dumping, calcolati in funzione dei prezzi recenti, sono nettamente superiori a quelli utilizzati nel 1989 per la determinazione dei dazi attualmente in vigore.

Alla luce dell'elevata capacità di produzione dei paesi esportatori (200 milioni di unità per la Repubblica di Corea e 160 milioni di unità per Hong Kong) e della disponibilità di una capacità di riserva superiore a 25 milioni di unità nei due paesi, i ricorrenti sostengono che, se le misure dovessero scadere, le esportazioni oggetto di dumping nella Comunità aumenterebbero in misura significativa e che, di conseguenza, l'industria comunitaria subirebbe nuovamente un notevole pregiudizio.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e fornendo prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché dimostrino di poter essere interessate all'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 521/94 e dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 7 e pag. 10).

⁽²⁾ Nella domanda si afferma che il prodotto in questione rientra nel codice NC ex 8523 13 00.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 354 del 4. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. C 344 del 22. 12. 1993, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. C 142 del 25. 5. 1994, pag. 2.

Termine

Tutte le informazioni relative al caso in esame, le eventuali osservazioni in materia di dumping e di pregiudizio e le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazioni economiche esterne» (Divisione I-C-2), 200 rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (¹), dove devono pervenire entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso oppure, per le parti notoriamente interessate, al più tardi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che ac-

compagna il suddetto questionario. Detta lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio.

Le parti che non abbiano ricevuto il questionario possono richiederlo entro due settimane dalla presente pubblicazione. Tutti i questionari così richiesti (o richiesti dopo tale data) dovranno essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo di cui sopra al più tardi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Qualora le informazioni e le osservazioni richieste non dovessero pervenire in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità comunitarie possono elaborare conclusioni preliminari o finali sulla base degli elementi disponibili conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(¹) Telex COMEU B 21877, telefax (32-2) 295 65 05.

Avviso per gli importatori comunitari di giocattoli di cui al codice SH/NC 9503 41 originari della Repubblica popolare cinese

(94/C 260/05)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (¹) si informano gli importatori comunitari di quanto segue:

1. Con il regolamento (CE) n. 2247/94 del 15 settembre 1994, la Commissione europea ha stabilito le modalità di gestione del contingente quantitativo supplementare che il Consiglio ha instaurato con regolamento (CE) n. 1921/94 (²).
2. La gestione di tale contingente si effettua mediante applicazione del metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali [articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 520/94]. Per l'applicazione di tale metodo il contingente è diviso in due parti, una è riservata agli importatori tradizionali (75 %), il resto è assegnato agli altri importatori (25 %). Tuttavia, la parte di contingente riservata agli altri importatori sarà oggetto di una ripartizione proporzionale, basata sugli importi richiesti; l'importo che può essere richiesto da ciascuno degli importatori non tradizionali non può superare 30 000 ECU.

Sono considerati importatori tradizionali, quelli che possono dimostrare di avere effettuato nella Comunità importazioni del prodotto oggetto del contingente, nel corso degli anni civili 1991 e 1992.

3. Per partecipare all'assegnazione di tali contingenti, qualsiasi importatore stabilito nella Comunità, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare per ciascun contingente un'unica domanda di licenza alle autorità competenti di uno stato membro di sua scelta redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro. La lista delle autorità competenti figura in allegato al presente avviso.

4. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 (³), nella domanda di licenza figurano solo le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo completo del richiedente (ivi compresi numero di telefono, telefax ed eventuale numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), nonché numero di partita IVA, se soggetto all'IVA;
- b) l'indicazione del periodo contingente «1994»;
- c) se del caso, nome e indirizzo completo del richiedente eventuale rappresentante del richiedente (ivi compresi numero di telefono e telefax);

(¹) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(²) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(³) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.